(N. 45)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(BRESCIANI TURRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1953

Sui passaporti.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale legislazione rende obbligatorio il possesso di un documento speciale — il passaporto — affinchè il cittadino italiano possa uscire dal territorio nazionale: la concessione di tale documento è configurata dal regio decreto del 1901 e dal decreto-legge del 1928 più come una facoltà che non come un obbligo dello Stato.

La nuova Costituzione, all'articolo 16, sancisce invece chiaramente che:

« ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge ».

Questi obblighi non devono naturalmente essere tanto onerosi da frustrare il diritto.

Per la massima parte essi si possono precisare in una nuova legge che abbia per fine di regolare proprio il rilascio del passaporto, in quanto tale documento — anche se da parte italiana lo si volesse sopprimere o si volesse renderne non obbligatorio il possesso per uscire dal territorio della Repubblica — è tuttora richiesto ai cittadini italiani da tutti i Paesi stranieri.

La tensione demografica crescente e la situazione economica del Paese consigliano pure a liberalizzare le norme relative al rilascio dei passaporti per contribuire, anche in tal modo, a facilitare quanto più possibile non soltanto gli scambi con l'estero ma anche la nostra emigrazione temporanea o permanente.

Infine la necessità di una più intensa collaborazione internazionale che, in particolare per i Paesi d'Europa deve sboccare al più presto, se non vogliono perire, in una stabile intesa anche politica, esige che siano resi assai più facili e frequenti i viaggi all'estero e che con questi si intensifichino i contatti ed i rapporti tra i cittadini dei vari Paesi.

Il presente progetto di legge, elaborato di intesa con i Ministeri interessati mira — tenendo presenti le finalità sopraccennate e l'apporto dell'esperienza acquisita in materia dalle varie Amministrazioni — a contemperare l'interesse e le esigenze superiori dello Stato, sia d'ordine interno come d'ordine internazionale, col diritto dei singoli cittadini, sancito dall'articolo 16 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge, valendosi del passaporto, o di documento equipollente, che verrà rilasciato previ accertamenti attinenti alla osservanza degli obblighi suddetti.

Art. 2.

Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, avendo persone affidate per legge alla loro cura, non le lasciano convenientemente affidate ad altri;

b) i minori, gli interdetti e gli infermi di mente che, a norma di legge, devono risiedere o dimorare in luogo fissato da altri, quando questi non assentano al rilascio del passaporto;

c) coloro che devono espiare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato o che debbono soddisfare una multa od ammenda, salvo per questi ultimi il *nulla osta* dell'Autorità che deve curare la esecuzione della sentenza;

d) coloro contro i quali esista mandato di cattura oppure rinvio o citazione a giudizio per un reato punibile con la reclusione o l'arresto non inferiore nel minimo ad un anno, salvo che penda solo gravame dell'imputato avverso sentenza di proscioglimento;

e) coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza personale detentiva;

f) coloro che trovandosi in Italia e richiedendo il passaporto ad un'età compresa fra il 17° ed il 45° anno, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari, quando il Ministro della difesa o autorità da lui dipendenti all'uopo delegate non assentano al rilascio del passaporto;

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età non abbiano regolarizzata la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare;

h) coloro che, volendo recarsi all'estero per scopo di lavoro, non soddisfacciano alle condizioni stabilite dalle leggi sulla emigrazione.

Art. 3.

Il passaporto può essere negato:

a) per violazione dei doveri di cui agli articoli 2, 4, 53 e 54 della Costituzione;

b) per condanna ai sensi degli articoli 29 e 30 della presente legge;

c) quando il passaporto venga chiesto per Paesi che non usino trattamento di reciprocità nei riguardi dell'Italia per quanto attiene all'ingresso di cittadini italiani in tali Paesi.

Art. 4.

Il passaporto è valido per le destinazioni in esso indicate.

Art. 5.

I passaporti e documenti equipollenti indicano:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del titolare;

b) destinazione e durata.

Se individuali, descrivono altresì le caratteristiche somatiche del titolare e ne contengono la fotografia, firmata ed autenticata.

Art. 6.

I passaporti e documenti equipollenti sono rilasciati, rinnovati e ritirati dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega:

a) in Italia dai Prefetti, dai Questori e, per casi eccezionali, dagli Ispettori di frontiera;

b) all'estero dai rappresentanti diplomatici e consolari o, per loro subdelega, dagli agenti consolari da loro dipendenti.

Art. 7.

Chi intende ottenere un passaporto od altro documento equipollente deve domandarlo:

a) in Italia; nel luogo di propria residenza, domicilio o dimora, alla Questura od all'Ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, o in mancanza di questi al Comando locale dei carabinieri od al Sindaco od anche, in casi eccezionali, agli Ispettori di Frontiera;

b) all'estero; alla Rappresentanza od Agenzia consolare competente per territorio oppure, in mancanza di queste, alla rappresentanza diplomatica.

Della domanda di passaporto vien rilasciata ricevuta.

Art. 8.

Ogni domanda in materia di passaporti ed equipollenti che sia presentata ad un Ufficio ammesso a riceverla ma non competente ad accoglierla viene dall'Ufficio ricevente trasmessa, insieme ad eventuali accertamenti istruttori, all'Ufficio competente non oltre dieci giorni dalla presentazione.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio competente rilascia il passaporto o copia di provvedimento di rifiuto. Il passaporto o la copia del provvedimento di rifiuto, quando la domanda sia stata presentata ad altro Ufficio, vengono consegnati per tramite di questo all'interessato nei successivi dieci giorni. In difetto la domanda si intende respinta.

Art. 9.

Il Ministro per gli affari esteri può, sentito il Ministro dell'interno, sospendere o negare il rilascio di un passaporto o revocarlo se già rilasciato, quando risulti pregiudizievole ai fini della sicurezza interna od internazionale dello Stato.

Art. 10.

Contro i provvedimenti emessi dalle autorità delegate ai sensi dell'articolo 6 è ammesso, entro trenta giorni, ricorso al Ministro per gli affari esteri. Trascorsi trenta giorni senza che la decisione sia intervenuta, il ricorso s'intende rigettato.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello dell'Interno, può, per motivi di interesse generale o quando la vita, la libertà o gli averi degli italiani possan correre grave pericolo in determinati Paesi, sospendere temporaneamente il rilascio dei passaporti e la validità dei passaporti già rilasciati per i Paesi stessi.

Può, altresì, in casi eccezionali, su proposta del Ministro della difesa, sospendere temporaneamente l'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari.

Art. 12.

Su tutti i provvedimenti definitivi in materia di passaporti ha giurisdizione esclusiva il Consiglio di Stato.

Entro quindici giorni dalla notificazione, su richiesta di parte, della decisione del Consiglio di Stato che abbia accertato l'obbligo di rilasciare il passaporto questo dovrà essere rilasciato.

Art. 13.

Il passaporto cessa di avere validità e viene ritirato quando, dopo il rilascio, sopravvengono motivi di diniego ai sensi degli articoli 2 e 3.

Qualora siano temporaneamente sospesi, ai sensi dell'articolo 11, la validità dei passaporti per determinate destinazioni o lo espatrio dei cittadini aventi obblighi militari possono essere ritirati o sostituiti i passaporti colpiti dalla sospensione.

Art. 14.

Chi smarrisce il passaporto od altro documento equipollente deve farne circostanziata denuncia ad un Ufficio di pubblica sicurezza o Comando di carabinieri.

CAPO II.

Passaporti ordinari.

Art. 15.

Il passaporto ordinario è individuale, e vien rilasciato ai cittadini che hanno compiuto il 14° anno di età, salva l'applicazione degli articoli 2 e 3.

La moglie può essere iscritta nel passaporto del marito.

I minori di anni 14 sono iscritti nel passaporto dei genitori o del tutore.

In via eccezionale potranno, con l'assenso di chi eserciti potestà su loro, ottenere passaporto individuale.

I minori che hanno compiuto i 14 anni possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore.

Art. 16.

Alla domanda di passaporto ordinario vanno allegati:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) stato di famiglia;

d) certificati dei carichi pendenti;

e) *nulla osta* ed assensi occorrenti secondo l'articolo 3;

f) per le persone di età superiore ai sette anni: due fotografie, firmate dal titolare ed autenticate dall'Ufficio che riceve la domanda di passaporto (compresi i Comandi locali dei carabinieri).

Art. 17.

Il passaporto ordinario è valido per cinque anni.

Su richiesta degli interessati, o d'ufficio nei casi previsti dalla legge, un passaporto ordinario può essere dichiarato valido per un periodo più breve, e, per speciali circostanze, anche per un solo viaggio.

Per chi non ha ancora soddisfatti gli obblighi di leva il passaporto è valido per non oltre un anno.

Art. 18.

I passaporti ordinari possono venir rinnovati, prima della scadenza e fino a tre mesi da questa, per periodi non superiori a quelli indicati nell'articolo 17 e per destinazioni anche diverse da quelle originarie.

Alle domande vanno allegati i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'articolo 16.

Il rinnovo sarà negato quando vengano in applicazione gli articoli 2 e 3.

Il titolare di un passaporto scaduto da oltre tre mesi può ottenere un nuovo passaporto allegando alla domanda, anzichè l'atto di nascita, il passaporto scaduto.

Art. 19.

L'autorità competente a rilasciare o rinnovare il passaporto può dispensare, in tutto od in parte, il richiedente dal presentare i documenti occorrenti secondo le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'articolo 16, accertando d'ufficio in via sommaria le circostanze di cui i documenti stessi dovrebbero far fede.

Art. 20.

Pel rilascio o rinnovo dei passaporti ordinari, in Italia ed all'estero, è dovuta, per ciascuna persona iscritta e salve le eccezioni di cui all'articolo seguente, una tassa di lire 5.000.

La tassa è di lire 1.000 se il passaporto è valido per non oltre un anno.

All'estero la tassa è riscossa in moneta locale.

Art. 21.

Nessun diritto o tassa è dovuto pel rilascio o rinnovo di passaporti ordinari, in Italia od all'estero:

a) dagli indigenti;

b) dai cittadini che si recano o si trovano all'estero per lavoro;

c) dai giornalisti professionisti inscritti nell'albo;

d) dagli insegnanti o studenti di ogni scuola e grado, nonchè dagli studiosi, che si recano o si trovano all'estero per insegnamento o studio;

e) dai dipendenti dello Stato o di enti pubblici anche locali, o parastatali;

f) dagli italiani all'estero che rimpatriano per servizio militare;

g) dai decorati al valor militare o civile;

h) dai mutilati o invalidi di guerra e per servizio, di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539,

nonchè dagli ex combattenti e reduci residenti all'estero;

i) dalle vedove o dagli orfani di guerra, nonchè dalle vedove o dagli orfani dei mutilati per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539;

l) dai ministri di culto, religiosi o missionari.

L'esenzione di cui al presente articolo si applica anche ai familiari e dipendenti di chi ad essa abbia diritto.

Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo di passaporti in favore delle persone di cui nel presente articolo possono esser redatti e rilasciati in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.

Art. 22.

Chiunque riceva un nuovo libretto di passaporto ordinario dovrà, anche se ammesso alle esenzioni disposte nell'articolo 21, rimborsare il costo del libretto.

CAPO III.

Passaporti collettivi.

Art. 23.

A gruppi da cinque a cinquanta persone può essere rilasciato per motivi religiosi, culturali, turistici, sportivi od altri previsti da accordi internazionali, un passaporto collettivo, valido per un solo viaggio all'estero di durata non superiore a quattro mesi, non rinnovabile.

Possono appartenere al gruppo minorenni di ogni età.

Non possono appartenere al gruppo coloro che non potrebbero ottenere il passaporto ordinario secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 24.

Il gruppo deve avere un capo munito di passaporto ordinario.

Gli altri componenti il gruppo, esclusi quelli di età inferiore ai 14 anni, devono essere muniti di documento di identificazione valido a norma di legge.

La domanda di passaporto collettivo verrà presentata dal capo gruppo e sarano applicabili, nei riguardi degli altri componenti il gruppo, gli articoli 16 e 19.

Art. 25.

Per ogni componente il gruppo — esclusi il capo ed i minori di anni 14, nonchè le persone di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), dell'articolo 21 — è dovuta una tassa di lire 300.

Il Ministro delle finanze può concedere, di volta in volta, riduzioni od esenzioni.

CAPO IV.

Passaporti speciali e documenti equipollenti.

Art. 26.

Ai senatori e deputati viene rilasciato, su richiesta, un passaporto « per parlamentari ».

A coloro che occupano alte cariche dello Stato ed ai funzionari del Ministero per gli affari esteri può essere rilasciato un passaporto « diplomatico ».

A coloro che viaggiano per incarico dello Stato può essere rilasciato un passaporto « per servizio ».

Sono applicabili gli articoli da 15 a 19. Ai familiari delle persone di cui al presente articolo, non iscritti nel passaporto di tali persone, nonchè ai dipendenti delle persone stesse, è applicabile il penultimo comma dell'articolo 21.

Art. 27.

Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare, certificati «Nansen » e consimili documenti in favore di cittadini italiani, di stranieri e di apolidi quando ciò sia previsto da accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito.

Sono applicabili gli articoli da 15 a 20.

Art. 28.

A chi soggiorni, stabilmente o temporaneamente, in vicinanze della frontiera possono es-

sere rilasciate o rinnovate carte di frontiera, tessere di turismo alpino e consimili documenti equipollenti a passaporto.

Sono applicabili gli articoli da 15 a 21.

CAPO V.

Disposizioni penali.

Art. 29.

Chi esce dal territorio italiano senza passaporto od altro documento equipollente è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

La pena è dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a lire 100.000 quando il passaporto fosse stato negato o ritirato.

Art. 30.

Chi passa da uno Stato estero per il quale è munito di passaporto valido ad un altro Stato, è punito ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.

Al rientro nel territorio della Repubblica, o successivamente, vien sospesa la validità del passaporto e questo vien ritirato.

Passata in giudicato la sentenza di condanna, il passaporto viene annullato.

CAPO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 31.

Col regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno, fra l'altro, stabilite le caratteristiche dei vari libretti di passaporto e suoi equipollenti, le modalità pel pagamento delle tasse e pel rimborso del costo dei libretti, le modalità sui visti di entrata e di uscita alla frontiera.

Art. 32.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia di passaporti e documenti equipollenti.

Sono altresì abrogati i primi due commi dell'articolo 158 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

I passaporti e documenti equipollenti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono validi fino alla loro scadenza e sono rinnovabili secondo la presente legge.

Art. 33.

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.